







## Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice, del CTP, del difensore

	<p><b>Cos'è</b></p>	<p>E' la procedura attraverso la quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.</p> <p>Il rito è quello sommario di cognizione dinanzi al Capo dell'Ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Presidente della Corte di Appello è competente anche per i provvedimenti emessi dai magistrati della Procura generale e può delegare altro magistrato, diverso da quello che ha emesso il decreto opposto.</p> <p>L'opposizione è definita con ordinanza non impugnabile e costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.</p>
	<p><b>Chi lo può richiedere</b></p>	<p>Il beneficiario, le parti processuali, che possono stare in giudizio personalmente, e il Pubblico Ministero.</p>
	<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Presentare: ricorso al Presidente della Corte d'Appello in originale e copia; nota di iscrizione a ruolo; copia degli atti del procedimento relativi al decreto di liquidazione che si oppone.</p>
	<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>CORTE DI APPELLO DI VENEZIA - Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia <b>Edificio n. 16, Cancelleria Volontaria Giurisdizione secondo piano, stanza n° 9</b></p>
	<p><b>Quanto costa</b></p>	<p>€ 98,00 per il contributo unificato, € 27,00 per diritti forfettari.</p>
	<p><b>Norme di riferimento</b></p>	<p>Artt. 84 e 170 D..PR. 115/2002 Testo Unico in materia di Spese di Giustizia. Circolare ministeriale n. 148412.U del 9/11/2012, Dip. Aff. Giust. - Dir. Gen. Giust. Civ. Sentenza Corte Costituzionale 12 maggio 2016, n. 106. Art. 15, D. Lgs. 150/11.</p>